

Anno Prop. : 2014
Num. Prop. : 510

Determinazione n. 440 del 13/03/2014

OGGETTO: COMUNE DI GRADARA - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE RELATIVA ALL'AREA PROGETTO DENOMINATA APR.G - EX FORNACE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 12

URBANISTICA,PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -V.I.A. -V.A.S. -AREEE PROTETTE

BARTOLI MAURIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di Gradara in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 92417 del 06/12/2013, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente la variante parziale al PRG vigente relativa all'area progetto denominata APR.G - Ex Fornace;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come modificata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Comune di Gradara - Servizio Lavori Pubblici;
3. A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Pesaro;
4. Marche Multiservizi S.p.a..

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Preso atto che l' A.S.U.R. - Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Pesaro, non ha espresso parere;

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 16570 del 11/03/2014, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““omissis

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la VAS si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

- a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le

disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6 le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" stabilendo che "i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Per ultimo, il comma 3-bis dell'art. 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. stabilisce che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame, dunque, rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base all'art. 19 della L.R. 6/07 l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Gradara in qualità di autorità procedente, con nota prot. 10318 del 29/11/2013, recante timbro di posta in arrivo del 02/12/2013, acquisita agli atti con prot. 92417 del 06/12/2013, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante parziale al PRG vigente relativa all'area progetto denominata APR.G - Ex Fornace.

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) Allegati al rapporto preliminare;
- 4) CD contenente copia degli elaborati su supporto informatico.

Con la suddetta istanza, inoltre, l'autorità procedente ha proposto l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 93524/2013 del 11/12/2013, ha comunicato tramite PEC all'autorità procedente il mancato avvio del procedimento in attesa di chiarimenti in merito al procedimento che l'autorità procedente intende attivare. Infatti è stata riscontrata una discordanza tra i contenuti dell'istanza (in cui si richiede l'attivazione di una procedura di VAS, ai sensi degli artt. 13-18) ed i contenuti del rapporto preliminare (redatto ai fini di una verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12).

Con successiva nota acquisita agli atti mediante PEC con prot. 94810 del 18/12/2013, il Comune di Gradara ha trasmesso il chiarimento richiesto necessario all'avvio della procedura di verifica in oggetto da parte di questa Amministrazione Provinciale.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 95340/2013 del 18/12/2013, ha comunicato tramite PEC l'avvio del procedimento e, modificando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - *P.O. 11.3 Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Comune di Gradara - Servizio LL.PP.;
3. A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Pesaro;
4. Marche Multiservizi S.p.a..

Questa Amm.ne Provinciale in data 19/12/2013, con nota prot. 95345 del 19/12/2013, ha trasmesso agli SCA sopra elencati la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. 11.3 Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio**, con nota prot. 16289 del 10/03/2014, ha espresso il seguente parere:

“Con riferimento alla nota prot. 95345 del 19/12/2013 con la quale l'Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo alla variante in oggetto, ai fini dell'espressione del parere previsto nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto segue.

Premesso

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. 11.3 sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

Valutato *il contenuto del rapporto preliminare redatto dal Geom. Gaudenzi Emiliano e Geom. Caldari Filippo, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.*

Rilevato *dalla documentazione presentata e dalla successiva nota dell'Ing. Paolo Morelli, Responsabile Settore LL.PP. del Comune di Gradara, quanto segue:*

- *La richiesta di variante al vigente PRG riguarda un'area inserita nell'ambito del territorio Comunale di Gradara, già identificata nelle tavole del PRG vigente come area ex fornace soggetta a una normativa ben specifica, descritta nell'omonima scheda di piano (APR.g).*
- *Le modifiche proposte con la presente variante, all'interno delle aree edificabili già definite, riguardano in sintesi:*

- Una diversa distribuzione della superficie edificabile, con la realizzazione di una tipologia edilizia costituita in prevalenza da edifici mono e bifamiliari in luogo dei due agglomerati previsti attorno alle piazze.
- Modifica all'ubicazione dell'edificio da destinare a scuola materna/asilo nido; ponendolo in posizione centrale rispetto al quartiere.
- Adeguamento della viabilità, in relazione alla nuova distribuzione dei lotti.
- Mantenimento dello specchio d'acqua esistente.

Evidenziato che la vigente previsione sulla zona in esame è già stata oggetto di valutazione nel parere di compatibilità geomorfologica, favorevole con prescrizioni, n. 2404/07 del 16/07/2008. Più nel dettaglio le prescrizioni imposte nel citato provvedimento, oltre ad escludere dalla edificazione una parte della zona interessata da possibile evoluzione geomorfologica, rappresentavano l'esigenza prioritaria di mettere in sicurezza e sistemare l'intera scarpata a sud e dotare la zona di un adeguato sistema di regimazione delle acque superficiali.

Evidenziato quanto sopra è parere di questa P.O che per gli aspetti di competenza la proposta variante al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

In linea generale, ai fini della futura predisposizione dello strumento attuativo, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico-idraulico, si richiama l'art. 10 della L.R. 22/11 "Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico

Tale norma prevede per gli strumenti di pianificazione del territorio e loro varianti, da cui derivi una trasformazione territoriale in grado di modificare il regime idraulico, la redazione di una "Verifica di compatibilità idraulica", redatta da un tecnico abilitato, tesa a valutare l'ammissibilità della previsione urbanistica, considerando le interferenze con le pericolosità idrauliche presenti o potenziali e la necessità di prevedere interventi per la mitigazione del rischio.

La succitata norma contempla altresì, nel caso di incrementi della superficie impermeabilizzata, la previsione delle misure compensative, rivolte al perseguimento del principio dell'invarianza idraulica della trasformazione.

Quanto anzidetto da redigersi secondo i "Criteri, modalità e indicazioni tecnico-operative per la redazione della verifica di compatibilità idraulica degli strumenti di pianificazione e per l'invarianza idraulica delle trasformazioni territoriali" di cui alla D.G.R. n. 53 del 27/01/2014 (B.U.R. Marche n. 19 del 17/02/2014).

Resta ferma la possibilità, nell'ambito della procedura finalizzata al rilascio del parere di compatibilità sullo strumento attuativo dell'area in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011, di imporre prescrizioni e/o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta, in base agli esiti dello studio geologico-geomorfologico-geotecnico, della "Verifica di compatibilità idraulica" e considerate le prescrizioni formulate nel precedente parere n. 2404/07. "

2. Il Comune di Gradara - Servizio LL.PP., con nota prot. 1388 del 11/02/2014, pervenuta tramite fax in data 12/02/2014 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 10304 del 13/02/2014, ha espresso il seguente parere:

"Omissis ... Si prende atto dalla Relazione che la variante in esame riguarda:

- una diversa distribuzione della superficie edificabile, con la realizzazione di una tipologia edilizia costituita in prevalenza da edifici mono e bifamiliari in luogo dei due agglomerati previsti attualmente attorno alle piazze;
- diversa ubicazione dell'edificio da adibire a scuola materna / asilo nido, prevedendone la collocazione in posizione centrale rispetto al quartiere;
- diversa viabilità conseguente alla formazione dei nuovi lotti;
- mantenimento dello specchio d'acqua esistente.

Si rileva pertanto che la variante non riguarda modifiche quantitative delle superfici insediabili, delle funzioni ammesse, degli obblighi posti a carico della ditta lottizzante.

A parere del sottoscritto risulta fondamentale approfondire alcuni aspetti in fase di redazione del Piano attuativo, quali: uno studio geologico sulla scarpata a sud che preveda le possibili soluzioni per il ripristino e messa in sicurezza della stessa; studio di arginatura per l'efficace mantenimento del lago; sviluppo dettagliato della viabilità al servizio del plesso scolastico sia in riferimento a quella interna alla lottizzazione che agli innesti con la viabilità esistente.

Si ritiene che la variante al P.R.G. in esame, per gli aspetti tecnici di competenza, non debba essere assoggettata a Valutazione Ambientale Strategica.”

3. **Marche Multiservizi S.p.a.**, con nota prot. 1101 del 27/01/2014, pervenuta in data 27/01/2014 e acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 6554 del 29/01/2014, ha espresso il seguente parere:

“Omissis ... si esprime il contributo tecnico che segue:

Come riportato nella Relazione, la Variante parziale al PRG in oggetto “prevederà solo una modifica nella distribuzione dei fabbricati all'interno delle aree edificabili già definite” (Paragrafo 1 premessa a pagina 2). Nella stessa relazione, al Paragrafo 1.6 Descrizione dell'area, si specifica: “La modesta Variante che si richiede prevede solamente la diversa dislocazione dei fabbricati senza alterare alcun parametro dimensionale, né cambiando i rapporti tra le diverse tipologie di SC costruibile. , la diversa distribuzione all'interno del comparto delle stesse (cioè della scuola materna e delle due piazze di progetto, ndr), ha quindi comportato la richiesta di variante al PRG”.

Ciò premesso per specificare che la Variante non modifica quantitativamente, rispetto al PRG vigente, le opere idriche, fognarie e depurative necessarie per servire il Comparto.

Ai fini del parere, si specifica che tutte le reti tecnologiche da realizzare avranno sviluppo sotterraneo mentre eventuali impianti di stoccaggio idrico e di trattamento delle acque reflue, di nuova realizzazione o da potenziare perché già esistenti, saranno fuori terra o seminterrati.

L'esame approfondito per le opere da realizzare per servire il comparto sarà eseguito nella fase di valutazione del piano particolareggiato. Tutti i costi di investimento che si renderanno necessari per l'erogazione del servizio saranno a carico dei soggetti pubblici o privati richiedenti.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino.

L'A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Pesaro, coinvolto in qualità di SCA, non ha espresso alcun parere.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante in oggetto riguarda una zona già edificabile del vigente PRG, identificata come area-progetto "APR.g – ex Fornace Silta" soggetta ad una normativa specifica e di dettaglio.

L'area si trova all'interno del nucleo abitato della frazione di Fanano-Massignano ed è stata sede dell'attività di una ex fornace di laterizi, da tempo dismessa e caratterizzata da uno stato di abbandono e degrado. La superficie territoriale del comparto è di circa 9 Ha: la parte centro-nord si estende su una vasta area pianeggiante mentre la zona marginale meridionale è occupata da un forte declivio avente una pendenza superiore al 30%.

L'obiettivo del vigente PRG è proprio quello di riqualificare l'area attraverso un intervento di ricucitura urbana con il tessuto residenziale esistente, prevedendo una consistente dotazione di servizi collettivi: saranno previste destinazioni d'uso residenziali, commerciali e terziarie, due piazze pubbliche, percorsi ciclo-pedonali, aree verdi e una struttura scolastica con scuola materna e nido d'infanzia.

La variante in oggetto apporta esclusivamente alcune modifiche all'assetto planimetrico previsto dall'attuale scheda-progetto, al fine di consentire un diverso utilizzo dell'area, mantenendo in ogni caso inalterato il carico urbanistico, i parametri dimensionali e le modalità attuative del piano.

Di fatto viene modificata solo la distribuzione delle superfici edificabili e la tipologia dei fabbricati, privilegiando la realizzazione di lotti singoli per edifici mono-bifamiliari o piccole palazzine, in analogia al tessuto esistente delle zone limitrofe, al fine di evitare grandi condomini che risulterebbero estranei alle tipologie edilizie presenti sul territorio.

Con la variante si provvede a correggere e aggiornare un errore relativo al dato della superficie territoriale (St) che anziché di 97.570 è di 90.015 circa (la misura esatta verrà definita al momento dei frazionamenti catastali).

Dagli allegati al rapporto preliminare risulta che l'area di intervento è interessata dalle seguenti tutele ambientali:

- gran parte dell'area edificabile ricade nell'ambito di tutela delle Risorse Idriche caratterizzato da un *grado di vulnerabilità Medio-Alta*, di cui all'art. 81 NTA del PRG;
- una parte del versante posto a sud del comparto è sottoposto a tutela Integrale di tipo D, riguardante i *versanti - aree con pendenza > 30%*, di cui all'art. 77 delle NTA (in tale ambito la scheda progetto non prevede alcuna edificazione ma una destinazione a verde pubblico);
- una piccola e marginale porzione dell'area sud-est è interessata dalla tutela Integrale di tipo A, riguardante le *aree diffusamente interessate da processi morfodinamici attivi o quiescenti - aree in dissesto superficiale diffuso*", di cui all'art. 74 delle NTA (in tale ambito la scheda progetto non prevede alcuna edificazione ma una destinazione a verde pubblico);
- il versante sud del comparto ricade nell'ambito di tutela Orientata di tipo B "*Aree a possibile evoluzione geomorfologica*", di cui all'art. 79 delle NTA.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Valutato il contenuto del rapporto preliminare allegato alla verifica di assoggettabilità in oggetto; considerata la modesta entità della variante in esame che interviene su un'area già edificabile apportando esclusivamente alcune modifiche all'assetto planimetrico e distributivo degli spazi; visti i pareri espressi dagli

SCA consultati, riportati al precedente paragrafo 2); considerata la finalità pubblica dell'intervento per il quartiere esistente, che prevede la riqualificazione di un sito degradato e la realizzazione di importanti funzioni collettive (struttura scolastica, piazze e aree verdi, percorsi ciclopedonali ecc.); considerato che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 93 del 22/05/2013 (concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati) il Piano Particolareggiato sarà sottoposto anche a procedura di verifica di V.I.A., dove si valuteranno gli impatti ambientali delle opere da realizzare; è possibile ritenere che l'attuazione della variante in esame non determini effetti negativi significativi tali da richiedere l'assoggettamento alla procedura di VAS della variante stessa, a condizione che vengano ottemperati i pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2).

In merito alla mancata acquisizione del contributo da parte dell'ASUR si ritiene che nell'ambito della successiva richiesta da parte del Comune del parere igienico-sanitario per il Piano Attuativo, dovrà essere valutata attentamente la compatibilità del laghetto in prossimità delle abitazioni, al fine di prevenire possibili problematiche derivanti dalla proliferazione di zanzare, suggerendo in alternativa la realizzazione di una vasca di laminazione funzionale alla verifica di compatibilità idraulica.

Infine, considerata l'entità della variante, al fine della semplificazione degli atti amministrativi, si invita l'Amm.ne Comunale a verificare la possibilità di applicare la procedura prevista dall'ar. 15 comma 5 della L.R. 34/92 e s.m.i., per l'adozione della variante.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. tenendo conto delle osservazioni formulate nel precedente paragrafo 4) e dei pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2).

Si specifica che qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

omissis””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

- 1) **Di escludere**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al P.R.G. vigente del Comune di GRADARA indicata in oggetto, inerente l'area progetto denominata APR.G - Ex Fornace, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano ottemperate le seguenti condizioni:
 - **Il Comune dovrà conformarsi ai pareri espressi dagli SCA ed alle prescrizioni formulate dallo scrivente Servizio, contenuti rispettivamente ai paragrafi 2) e 4) del parere istruttorio prot. 16570 del 11/03/2014 sopra riportato.**
- 2) Di stabilire le indicazioni seguenti:
 - Qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità;
- 3) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di GRADARA, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- 4) Di trasmettere la presente determinazione, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
 - Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
 - Comune di Gradara - Servizio Lavori Pubblici;
 - A.S.U.R. Area Vasta n. 1 - Zona territoriale di Pesaro;
 - Marche Multiservizi S.p.a..
- 5) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 8) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 9) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

MDF/MP/ed
1421VAS\13vas\13GB10105

Il Dirigente BARTOLI MAURIZIO
(Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI GRADARA - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL PRG VIGENTE RELATIVA ALL'AREA PROGETTO DENOMINATA APR.G - EX FORNACE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 510 / 2014

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 13/03/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BARTOLI MAURIZIO

(Sottoscritto con firma elettronica)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma _____ --

